



**MM 20/2022**

**Modifica regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) modifiche artt. 1, 9, 10, 11 e nuovo art. 49b.**

Gentile signora Presidente,  
 Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

**Premessa**

Il Regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 ottobre 2019, ratificato dalla Sezione enti locali con decisione del 20 gennaio 2020. Con l'approvazione del MM 19/2022 è necessario adeguare alcuni articoli del regolamento comunale, con particolare riferimento al comprensorio di distribuzione dell'acqua potabile. Si approfitta inoltre per apportare altre modifiche puntuali.

**Articoli da modificare**

Tramite il presente messaggio il Municipio propone di adeguare i seguenti articoli. Nella tabella comparativa che segue, in colore nero è indicato l'articolo attuale, in colore rosso le proposte di modifica e dove è barrato si propone l'abrogazione.

Articolo attualmente in vigore	Proposta di modifica in grassetto
<p><b>Art. 1 Costituzione</b></p> <p>L'Azienda Acqua Potabile del Comune di Faido (in seguito nominata Azienda) è istituita ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento idrico nel comprensorio comunale, esclusi i comprensori della Degagna di Tarnoglio in Piano e della Degagna di Fichengo.</p>	<p><b>Art. 1 Costituzione</b></p> <p>L'Azienda Acqua Potabile del Comune di Faido (in seguito nominata Azienda) è istituita ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento idrico nel comprensorio comunale, <b>escluso</b> i comprensori della Degagna di Tarnoglio in Piano e della Degagna di Fichengo <b>il comprensorio della Degagna di Fichengo</b></p>

Commento: vista l'acquisizione dell'acquedotto del Patriziato di Faido si rende necessario ridefinire il comprensorio di riferimento del Comune.

Articolo attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Art. 9 Contabilità dell'Azienda</b></p> <p>La contabilità è allestita in base alle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni. Va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 179 LOC, sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.</p>	<p><b>Art. 9 Contabilità del Servizio</b></p> <p><b>Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro di costo; l'ecedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.</b></p>

Articolo attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Art. 10 Proventi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.</li> <li>2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.</li> <li>3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.</li> </ol>	<p><b>Art. 10 Proventi</b></p> <p><b>Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse dell'utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RG FCC).</b></p>

Commento: con l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2 il Municipio, già dal 2021, ha unito la contabilità dell'Azienda acqua potabile a quella del Comune. Si rende quindi necessario modificare alcuni articoli del Regolamento riferiti alla contabilità.

Articolo attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Art. 11 Zona di distribuzione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. Sono esclusi i comprensori serviti dalle Aziende della Degagna di Tarnolgio in Piano e della Degagna di Fichengo.</li> <li>2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.</li> <li>3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.</li> </ol>	<p><b>Art. 11 Zona di distribuzione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. <del>Sono esclusi i comprensori serviti dalle Aziende della Degagna di Tarnolgio in Piano e della Degagna di Fichengo.</del> <b>È escluso il comprensorio servito dalla Degagna di Fichengo.</b></li> <li>2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.</li> <li>3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.</li> </ol>

	<b>Proposta nuovo articolo</b>
	<b>Art. 49 b Fornitura dell'acqua agli agricoltori</b> <b>Tutti i sistemi di abbeveraggio del bestiame devono essere muniti di appositi galleggianti al fine di evitare inutili sprechi di acqua.</b>

Commento: per evitare sprechi inutili si reputa necessario inserire l'obbligo del galleggiante.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere

1. Sono approvate le modifiche degli artt. 1, 9, 10 e 11 e il nuovo art. 49 b) del Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile (e industriale).
2. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente, di principio con effetto 1.1.2023.

Per il Municipio di Faido  
Il Sindaco La Segretaria  
C. Nastasi A. Pedrini



Approvato con ris. mun 476/2022 del 25 ottobre 2022

**N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni**